



Via Cecilio Stazio n.5-00136 ROMA- Tel.0635341726/fax 0635343061

Prot.sind. 000020

Al Direttore Generale
Dr. Ubaldo Montaguti
Azienda Policlinico Umberto 1°
Viale del Policlinico, 155
00161 Roma
Al Preside della Facoltà di Medicina 1
Prof. Luigi Frati
Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”
Piazzale Aldo Moro, 5
00185 Roma

Roma, 03.06.2008

Ai sensi delle normative sindacali
Ai sensi della L. n. 241/90 e s.i.m.
Ex art. 328 c. p.

Oggetto: Atto di Significazione Diffida Messa in Mora ratifica proposte UOC, UP, UOD, UOS in discussione nel C.d.F. del 5 giugno p.v. ai punti dell'O.d.G. 3.2 Parere Facoltà relativa ad esiti selezione UOC/UP e UOS/UOSD; 3.3 PRG A: parere Facoltà; 3.4 FAS-PQP: fissazione data Facoltà per parere – richiesta attivazione procedure di concertazione e consultazione – richiesta di documenti istruttori – richiesta adozione Atto Aziendale

La FIALS Medici, con sede in Roma, via Cecilio Stazio 5, 00136 in persona del suo rappresentante sindacale aziendale dott. Antonio Sili Scavalli domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede sindacale suddetta

PREMESSO CHE

1. La FIALS Medici conta tra i suoi iscritti nell'Azienda Policlinico Umberto I circa 200 dirigenti medici, sia appartenenti al ruolo della dirigenza ospedaliera sia appartenenti al ruolo del personale docente e non docente dell'Università La Sapienza strutturato con funzioni assistenziali presso la stessa Azienda.
2. La FIALS Medici già da tempo ha presentato numerose diffide sulle procedure e sui criteri adottati dalla direzione generale del Policlinico Umberto I e dalla Presidenza di Medicina in merito all'individuazione e al conferimento degli incarichi organizzativi, nonostante l'assenza, ad oggi, dell'Atto Aziendale. La nostra O.S. ha presentato anche un esposto alla Procura della Repubblica in data 7 febbraio 2008 avente ad oggetto: *“Esposto in merito al tabulato denominato OK Corral allegato alla e-mail inviata da Presidenza di Medicina in data 22 gennaio 2008 ore 11.20 ai componenti la Facoltà di Medicina 1 dell'Università Sapienza di Roma”*.
3. La nostra O.S. evidenzia che, per l'ennesima volta, si è avuta, ad oggi, solo una parziale e limitata risposta dal Preside, prof. Luigi Frati, all'ultima diffida avente ad oggetto *“Atto di Significazione Diffida in merito alla lettera del 19 febbraio 2008 a firma del direttore generale dell'Azienda Policlinico Umberto I, dott. Ubaldo Montaguti, e del Preside I Facoltà di Medicina e Chirurgia Università di Roma “La Sapienza”, prof. Luigi Frati, avente ad oggetto: “dichiarazione di interesse ad assumere incarico di responsabile di*

UOC/UP e di US” peraltro senza protocollo e firma - richiesta di risposta ai quesiti – richiesta di adozione opportuni atti – richiesta di adozione atto aziendale” indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda Policlinico Umberto I, dott. Ubaldo Montaguti, e al Preside della Facoltà di Medicina 1, prof. Luigi Frati, e ricevuta dall’Azienda in data 27 febbraio 2008 con prot. n. 7100 .

4. **PRESUNTA CONDOTTA ANTISINDACALE** Si ricorda l’ampia portata degli obblighi di informazione della pubblica amministrazione verso le organizzazioni sindacali. L’art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego) è intitolato "Partecipazione sindacale" e dispone: <<"*Le amministrazioni pubbliche informano le rappresentanze sindacali sulla qualità dell'ambiente di lavoro e sulle misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro; su loro richiesta, nei casi previsti dal presente decreto, le incontrano per l'esame delle predette materie, ferme restando l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilità dei dirigenti nelle stesse materie*">>. La norma trae origine dall’art. 2 comma 1 lett. a) della legge delega n. 421 dell’anno 1993 che prescrive al legislatore delegato di "prevedere nuove norme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell’organizzazione del lavoro nelle amministrazioni". Si tratta di una norma di vasto ambito diretta a far partecipare le organizzazioni sindacali alla organizzazione del lavoro nei suoi più vari aspetti. Di conseguenza l’espressione "misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro" comprende tutti gli atti e le iniziative presi dai dirigenti per organizzare l’attività lavorativa dei pubblici dipendenti e garantire il funzionamento dei servizi; comprende quindi anche il caso, in cui l’amministrazione intenda procedere alla soppressione di un ufficio con le conseguenti inevitabili ripercussioni sull’organizzazione del lavoro (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 7349 del 27 luglio 1998, Pres. Fanelli, Rel. Giannantonio). Ad oggi la nostra O.S. non ha avuto alcuna risposta da parte del Direttore Generale, dott. Montaguti, alle numerose diffide prodotte in termini di legge ex art. 328 c.p., per cui, in assenza di risposta, di non ottemperanza alla richiesta di adozione degli opportuni atti, saranno intraprese le opportune iniziative giudiziarie in tutte le sedi competenti, come peraltro già fatto precedentemente. **Ciò potrebbe costituire una violazione dell’art. 28 ex lege 300/70 oltre ad altre eventuali fattispecie delittuose quali la violazione degli artt. 323 e 328 c.p.?**
5. **PRESUNTA CONDOTTA ANTISINDACALE** L’art. 6 del CCNL della dirigenza medica e veterinaria 2002-2005 recita: <<"**B) Concertazione • I soggetti di cui alla lett. A), ricevuta l’informazione, possono attivare, mediante richiesta scritta, la concertazione sui criteri generali inerenti alle seguenti materie: - affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali; - articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione; - criteri generali di valutazione dell’attività dei dirigenti di cui all’art. 25, comma 5; ..omissis...La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro le quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta...omissis... C) Consultazione...omissis...La consultazione si svolge obbligatoriamente su: a) organizzazione e disciplina di strutture, servizi ed uffici, ivi compresa quella dipartimentale e distrettuale, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche; b) casi di cui all’art. 19 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni...omissis...."**>>. **La nostra O.S. reitera la richiesta che sia attivato immediatamente dal Direttore Generale dell’Azienda Policlinico Umberto I l’istituto della concertazione entro 48 ore dalla data di ricezione della presente diffida in merito alle procedure e ai criteri di individuazione e di conferimento degli incarichi organizzativi, all’articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse responsabilità, per quanto in discussione ai punti all’O.d.G. di cui in oggetto nel C.d.F. del 5 giugno p.v.. La nostra**

O.S. evidenzia come non sia stata assolutamente esperita con la FIALS Medici la Consultazione obbligatoriamente prevista dall'art. 6 del vigente CCNL della dirigenza medica in merito all'organizzazione e disciplina di strutture, servizi ed uffici, ivi compresa quella dipartimentale, nonché in merito alla consistenza e alla variazione delle dotazioni organiche. Qualora la direzione generale nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, dott. Ubaldo Montaguti, disattendesse la nostra richiesta, qualora il Direttore Generale adottasse atti eventualmente difformi dalle normative vigenti, ciò potrebbe prefigurare condotta antisindacale ex art. 28 della legge n. 300/70, nonché eventuali fattispecie delittuose ravvisabili dall'Ecc.ma Procura?

6. PRESUNTA VIOLAZIONE DELLA LEGGE n. 241/90 Per quanto attiene al rispetto della legge n. 241/90 e s.i.m. ricordiamo che l'art. 7 recita per la comunicazione di avvio del procedimento: <<"1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi.....omissis.....">>. Ricordiamo che l'art. 8 della legge n. 241/90 e s.i.m. recita:<<" 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale. 2 **Nella comunicazione debbono essere indicati: l'amministrazione competente; l'oggetto del procedimento promosso; l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione; ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza; l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti. 3 Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma secondo mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. 4 L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.**">>. Il Direttore Generale dell'Azienda Policlinico Umberto I e il Preside non avrebbero comunicato nelle forme di legge agli interessati che l'Amministrazione stava procedendo alla rimodulazione degli incarichi dirigenziali, in quanto la rimodulazione dell'incarico potrebbe comportare per molti notevoli peggioramenti del livello retributivo e rappresentare un danno di immagine qualora non fossero affidati anche a costoro incarichi dirigenziali. Si fa ancora una volta notare che mancando l'Atto Aziendale, l'attribuzione di nuovi incarichi dirigenziali o la trasformazione di incarichi di direzione di UOC in programma sarebbero proposte al di fuori delle previsioni normative vigenti; in assenza della comunicazione agli interessati dell'avvio del procedimento, il procedimento è nullo ab initio, a nostro avviso. Nella precedente diffida del 27 febbraio 2008 con prot. aziendale n. 7100 la nostra O.S. invitava il Direttore Generale e il Preside a: <<" **G) fornire copia di tutti gli atti sulla scorta dei quali è stata compiuta l'istruttoria che ha portato alla soppressione di alcune UOC e indicare i responsabili del procedimento; H) fornire tutti gli atti precedenti e propedeutici sulla base dei quali si baserebbe l'istruttoria per la conferma delle UOC esistenti e indicare i responsabili del procedimento;**">>. Ad oggi, a tali richieste non abbiamo avuto alcuna risposta, prefigurando ciò una palese violazione della legge n. 241/90 e s.i.m.. L'art. 9 della legge n. 241/90 e s.i.m. recita poi: <<" 1. **Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.**">>. Quindi, la nostra O.S. chiede conto all'Amministrazione di quanto sta deliberando in merito ai criteri utilizzati e alle modalità per l'attribuzione degli incarichi

dirigenziali riguardanti i propri iscritti, a cui potrebbero derivare pregiudizi dai provvedimenti posti in essere. **La nostra O.S. è portatrice di interessi diffusi e l'Amministrazione ha l'obbligo di rispondere nelle forme previste di legge. La nostra O.S. ribadisce nuovamente la richiesta di acquisire copia degli atti avanzata con la precedente diffida e di conoscere il nome del responsabile del procedimento per ciascun atto istruttorio.**

7. PRESUNTA VIOLAZIONE DEL D.L.gs n. 517/1999. L'art. 3, comma 2 del D.Lgs.n. 517/1999 recita: <<"2. *Nell'atto aziendale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono altresì disciplinati, sulla base dei principi e dei criteri stabiliti nei protocolli d'intesa tra regione e università, la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei dipartimenti ad attività integrata e sono individuate le strutture complesse che li compongono, indicando quelle a direzione universitaria.*">>. Quindi, è l'Atto Aziendale che disciplina il funzionamento dei DAI e nello stesso sono individuate le strutture complesse che li compongono. **Qualora il Direttore Generale e il Preside individuassero articolazioni organizzative al di fuori del contesto normativo che le prevedono, che è l'Atto Aziendale, potrebbero essere correi nella violazione degli artt. 323 e 328 c.p.? Ad oggi, le strutture che vengono proposte sono inserite in provvedimenti a stralcio dell'Atto Aziendale, Atto ancora non adottato.**
8. PRESUNTA VIOLAZIONE DEL D.L.gs n. 517/1999. Le normative vigenti prevedono specificatamente che ai professori e ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale si applichi la disciplina prevista per il personale del SSN. In particolare l'art. 5 comma 2 del D.L.vo n. 517/99 recita:<< "Ai professori universitari ...omissis... si applicano per quanto attiene all'esercizio dell'attività assistenziale, al rapporto con le aziende e a quello con il direttore generale, le norme stabilite per il personale del SSN...omissis...">>. L'art. 5 comma 13 dello stesso decreto legislativo recita:<<"Gli incarichi di natura professionale e quelli di direzione di struttura semplice o complessa nonché quella di direzione dei programmi, attribuiti a professori o ricercatori universitari, sono soggetti alle valutazioni e verifiche previste dalle norme vigenti per il personale del SSN, secondo le modalità indicate da apposito collegio tecnico disciplinato nell'atto aziendale di cui all'art. 3.">>. L'art. 5, comma 3 del D.L.vo n. 517/1999 recita: <<"Salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, nei confronti del personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni degli articoli 15, 15-bis, 15-ter, 15-quater, 15-quinques, 15-sexies e 1-nonies, comma 2. del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.">>. **Quindi le procedure per l'attribuzione e per la revoca degli incarichi dirigenziali per i docenti e non docenti medici universitari devono seguire quanto previsto per i loro colleghi del SSN. Ciò vale anche per i dirigenti sanitari. Ad oggi, le procedure adottate dal Direttore Generale e dal Preside sarebbero al di fuori di tali previsioni normative.**
9. PRESUNTA VIOLAZIONE DEL D.L.gs n. 502/1992 e s.i.m. L'art. 15 del D.L.vo 502/92 e s.i.m. applicabile ai professori e ricercatori universitari recita:<<"1.omissis... In sede di contrattazione collettiva nazionale sono previste, in conformità ai principi e alle disposizioni del presente decreto, criteri generali per la graduazione delle funzioni dirigenziali nonché per l'assegnazione, valutazione e verifica degli incarichi dirigenziali e per l'attribuzione del relativo trattamento economico accessorio correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità del risultato...omissis... al dirigente, con cinque anni di attività con valutazione positiva sono attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché possono essere attribuiti incarichi di direzione di strutture.">>. Quindi gli incarichi dirigenziali da attribuire non si esauriscono con gli incarichi FAS (funzioni di alta specializzazione) e PQP (prestazioni di alta qualificazione professionale), ma si

- prevedono nella legge e nei CCNL vigenti **incarichi di consulenza, di studio e ricerca, di funzioni ispettive, di verifica e di controllo. L'eventuale omissione della previsione dell'attribuzione di tali incarichi potrebbe anche configurare la violazione dell'art. 328 c.p. e dell'art. 323 c.p.?** L'art. 15 – bis del D.L.vo n. 502/92 e s.i.m. applicabile ai professori e ricercatori universitari recita invece: <<”**1 L'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, ...omissis... 2. La direzione delle strutture e degli uffici è affidata ai dirigenti secondo i criteri e le modalità stabiliti nell'atto di cui al comma 1, nel rispetto, per la dirigenza sanitaria, delle disposizioni di cui all'articolo 15-ter. Il rapporto dei dirigenti è esclusivo, fatto salvo quanto previsto in via transitoria per la dirigenza sanitaria dall'articolo 15-sexies...omissis**”>>. **Quindi è l'Atto Aziendale che deve disciplinare l'attribuzione degli incarichi dirigenziali nonché i criteri e le modalità per l'attribuzione degli stessi. Poiché l'Azienda Policlinico Umberto I è, ad oggi, sprovvista dell'Atto Aziendale, il proporre incarichi dirigenziali al di fuori delle normative vigenti potrebbe prefigurare la violazione dell'art. 323 e dell'art. 328 c.p.?**
10. **PRESUNTA VIOLAZIONE DEL D.L.gs n. 502/1992 e s.i.m. L'art. 15, comma 5 del D.L.gs n. 502/92 e s.i.m. recita: << “Il dirigente è sottoposto a verifica triennale; quello con incarico di struttura, semplice o complessa, è sottoposto a verifica anche al termine dell'incarico....omissis..... sono effettuate da un collegio tecnico, nominato dal direttore generale e presieduto dal direttore del dipartimento. L'esito positivo delle verifiche costituisce condizione per la conferma nell'incarico o per il conferimento di altro incarico, professionale o gestionale, anche di maggior rilievo. “>>. Solo a seguito della verifica sarebbe possibile revocare un incarico di struttura complessa o di struttura semplice.**
11. **PRESUNTA VIOLAZIONE DEL D.L.gs n. 502/1992 e s.i.m. L'art. 15 – ter, comma 2, del D.L.gs n. 502/92 e s.i.m. recita: << “L'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa è effettuata dal direttore generale, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sulla base di una rosa di candidati idonei selezionata da una apposita commissione....omissis.”>>. E' quindi di tutta evidenza che l'attribuzione degli incarichi di struttura complessa al personale dirigenziale medico ospedaliero non può avvenire su affidamento diretto da parte del Direttore Generale e del Preside. La direzione generale deve attivare le procedure previste dalle normative con avviso da pubblicare sulla G.U.. Qualora il Direttore Generale e il Preside dovessero attribuire incarichi di struttura complessa a personale medico ospedaliero senza aver seguito il dettato normativo, ciò potrebbe prefigurare la violazione degli artt. 323 e 328 c.p.?**
12. **PRESUNTA VIOLAZIONE DEL D.L.gs n. 502/1992 e s.i.m. L'art. 15 – quinquies del D.L.gs n. 502/92 e s.i.m. recita al comma 7: << “ I dirigenti sanitari appartenenti a posizioni funzionali apicali alla data del 31 dicembre 1998, che non abbiano optato per il rapporto quinquennale ai sensi della pregressa normativa, conservano l'incarico di direzione di struttura complessa alla quale sono preposti. Essi sono sottoposti a verifica entro il 31 dicembre 1999, conservando fino a tale data il trattamento tabellare già previsto per il secondo livello dirigenziale. In caso di verifica positiva, il dirigente è confermato nell'incarico, con rapporto esclusivo, per ulteriori sette anni. In caso di verifica non positiva o di non accettazione dell'incarico con rapporto esclusivo, al dirigente è conferito un incarico professionale non comportante direzione di struttura in conformità con le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro; contestualmente viene reso indisponibile un posto di organico di dirigente.”>>. Il decreto legislativo 2 marzo 2000, n. 49, recante: “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, per il potenziamento delle strutture per l'attività libero-professionale dei dirigenti sanitari”, all'art. 1, commi 2-4, così dispone: << “I dirigenti di cui all'articolo 15-quinquies, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,**

e successive modificazioni, che alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono sottoposti a verifica ai sensi del medesimo comma 7, e che, nel termine di cui al comma 1, abbiano optato per il rapporto esclusivo ovvero che non abbiano comunicato l'opzione al direttore generale, possono chiedere al direttore generale, entro il 30 aprile 2000, la verifica dell'attività svolta nell'ultimo quinquennio. Il direttore generale dispone la verifica entro il 30 giugno 2000, da concludere entro il 31 dicembre 2000. ...omissis...Nel caso di verifica positiva i dirigenti sono confermati nell'incarico di direzione della struttura complessa, con rapporto esclusivo, per ulteriori sette anni. ...omissis....I dirigenti di cui al comma 2 del presente articolo che non chiedono di essere sottoposti a verifica sono confermati nell'incarico di direzione della struttura complessa, con rapporto esclusivo, per ulteriori due anni, a decorrere dal 30 aprile 2000. A decorrere dal 1 maggio 2002, ai dirigenti di cui al presente comma è conferito un incarico professionale non comportante direzione di struttura in conformità con le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro.”>>. Dal combinato disposto risulta all'O.S. scrivente che la proposizione di revocare incarichi di direzione di struttura complessa a personale medico ospedaliero ed universitario che rientrasse nelle previsioni normative citate potrebbe configurare una violazione delle norme vigenti, se preliminarmente non fossero state adottate le procedure di legge e contrattuali vigenti.

13. PRESUNTA VIOLAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA VIGENTE Il protocollo di intesa tra l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e la Regione Lazio per la disciplina dell'attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Università (art.1, comma 1 D.L.vo 517/99) pubblicato sul BURL n. 27 del 30.09.02 prevede all'art. 4 l'adozione dell'Atto Aziendale. L'art. 4 del protocollo vigente recita: <<"**L'atto aziendale è l'atto di diritto privato necessario per l'esercizio delle attività delle aziende. Esso trova fondamento nel presente protocollo di intesa e ne diventa piena attuazione. ..omissis.. 2. Tale atto dovrà tra l'altro disciplinare: La costituzione, il funzionamento e l'organizzazione dei dipartimenti; i criteri per la costituzione e l'individuazione delle strutture complesse e delle loro articolazioni funzionali (strutture semplici), nell'ambito delle unità operative identificate nell'accordo Università – Regione che sarà successivamente stipulato.**">>. L'art. 4 del protocollo prosegue nell'elencare ciò che l'Atto Aziendale dovrà disciplinare:<<"**i rapporti tra dipartimenti ad attività integrata e dipartimenti universitari; l'istituzione, l'attivazione, la modifica, la soppressione e le modalità di organizzazione interna dei dipartimenti e delle strutture assistenziali; la eventuale presenza, l'organizzazione e le modalità di funzionamento dei dipartimenti assistenziali; la procedura di nomina e la nomina, da parte del direttore generale, d'intesa con il Rettore, dei responsabili dei dipartimenti ad attività integrata e delle loro strutture assistenziali complesse; la procedura per la nomina da parte del D.G. dei responsabili delle strutture assistenziali semplici, su proposta dei responsabili dell'unità complessa, secondo le procedure previste dall'art. 5 comma 6 del D.L.vo 517/99 e delle norme vigenti per il personale del SSN.**">>. Quindi le procedure seguite attualmente dalla direzione generale e dallo stesso Preside, per quanto a nostra conoscenza, non seguono le regole dettate dal vigente protocollo. Chiaramente è scritto nel protocollo che l'Atto Aziendale disciplina i rapporti tra dipartimenti ad attività integrata e dipartimenti universitari. **Solo all'interno dell'Atto Aziendale il Direttore Generale avrebbe potuto adottare i provvedimenti per individuare i criteri per la costituzione e l'individuazione delle strutture complesse e delle loro articolazioni funzionali. Solo all'interno dell'Atto Aziendale il Direttore Generale avrebbe potuto adottare i criteri per la procedura di nomina e la nomina, da parte del Direttore Generale, d'intesa con il Rettore, dei responsabili dei dipartimenti ad attività integrata e delle loro strutture assistenziali complesse; la procedura per la nomina da parte del D.G. dei**

responsabili delle strutture assistenziali semplici, su proposta dei responsabili dell'unità complessa, secondo le procedure previste dall'art. 5 comma 6 del D.L.vo 517/99 e delle norme vigenti per il personale del SSN. **L'accordo Università Regione per l'individuazione delle unità operative è stato stipulato? Se non fosse stato stipulato, a che titolo oggi si attiva una procedura che sembrerebbe prevedere l'individuazione di strutture organizzative a stralcio dell'accordo? Come si possono individuare strutture semplici, a valenza dipartimentale, strutture complesse, strutture a programma senza ancora aver adottato l'Atto Aziendale? L'aver attivato tali procedure senza l'emanazione dell'Atto Aziendale potrebbe prefigurare fattispecie delittuosa?**

14. A pag. 3 della delibera n. 275 del 22 maggio 2007 adottata dal Direttore Generale, dott. Montaguti, per inciso anche di questa delibera la nostra O.S. aveva chiesto la revoca allo stesso Direttore, viene richiamato al punto a: <<"*predisposizione dell'atto aziendale entro 60 gg dalla pubblicazione dell'atto di indirizzo (20/03/2007) e, quindi, entro il 19/05/2007, in conformità con l'atto di indirizzo suddetto e con il Documento per la Riorganizzazione della rete ospedaliera*">>. Ad oggi non essendovi ancora l'Atto Aziendale il Direttore Generale risulta inadempiente ai sensi del D.L.vo n. 517/1999 e della D.G.R. n. 139 del 6 marzo 2007.
15. **PRESUNTA VIOLAZIONE DEI CCNL DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA VIGENTI** Per quanto attiene agli incarichi dirigenziali e alla graduazione delle funzioni, che naturalmente devono trovare fondamento nell'Atto Aziendale, ricordiamo quanto prevede l'art. 26 del CCNL della dirigenza medica e veterinaria 1998-2001, articolo tuttora vigente: <<"*4. La graduazione delle funzioni dirigenziali - alle quali corrispondono le varie tipologie di incarico del ruolo unico della dirigenza medico veterinaria - è effettuata dalle aziende con le modalità indicate nel comma 2, in modo oggettivo e, cioè, indipendentemente dalla situazione relativa al rapporto di lavoro dei dirigenti assegnati alla struttura o - per quelli già di I livello - dalla originaria provenienza da posizioni funzionali o economiche del DPR 384/1990. La graduazione consente di collocare ciascun incarico nelle fasce previste dagli artt. 56 e 57 del CCNL 5 dicembre 1996, determinando la corrispondente retribuzione di posizione del dirigente cui l'incarico è conferito. La graduazione delle funzioni è sottoposta a revisione periodica secondo i criteri definiti ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. B).*">>.
16. **PRESUNTA VIOLAZIONE DEI CCNL DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA VIGENTI** Per quanto attiene alle tipologie di incarico ricordiamo quanto previsto dall'art. 27 del CCNL della dirigenza medica del 1998-2001, articolo tuttora vigente: <<"*1. Le tipologie di incarichi conferibili ai dirigenti medici e veterinari sono le seguenti: a) incarico di direzione di struttura complessa. Tra essi sono ricompresi l'incarico di direttore di dipartimento, di distretto sanitario o di presidio ospedaliero di cui al dlgs 502/1992; b) incarico di direzione di struttura semplice; c) incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo. d) incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività. 2. La definizione della tipologia degli incarichi di cui alle lettere b) e c) è una mera elencazione che non configura rapporti di sovra o sotto ordinazione degli incarichi, la quale discende esclusivamente dall'assetto organizzativo aziendale e dalla graduazione delle funzioni. ...omissis...7. Per struttura semplice si intendono sia le articolazioni interne della struttura complessa sia quelle a valenza dipartimentale o distrettuale, dotate della responsabilità ed autonomia di cui al comma 3. 8. Per incarichi professionali di alta specializzazione si intendono articolazioni funzionali della struttura connesse alla presenza di elevate competenze tecnico professionali che producono prestazioni quali - quantitative complesse riferite alla*

disciplina ed organizzazione interna della struttura di riferimento. 9. Per incarichi professionali si intendono quelli che hanno rilevanza all'interno della struttura di assegnazione e si caratterizzano per lo sviluppo di attività omogenee che richiedono una competenza specialistico – funzionale di base nella disciplina di appartenenza.

10. Sino all'adozione dell'atto aziendale, gli incarichi di cui al comma 1, lett. b), c) e d) corrispondono, nell'ordine, a quelli previsti dall'art. 56, comma 1, fascia b) ed a quelli di cui all' art. 57 fasce a) e b) del CCNL 5 dicembre 1996.“>>. Applicandosi il CCNL della dirigenza medica ai professori e ricercatori universitari come detto precedentemente, gli incarichi attualmente proposti dalla direzione generale dovrebbero seguire le norme contrattuali e le modalità di affidamento ivi previste. Naturalmente in vigenza dell'Atto Aziendale. Altrimenti ogni rimodulazione è congelata fino all'adozione dell'Atto stesso.

17. **PRESUNTA VIOLAZIONE DEI CCNL DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA VIGENTI** Infatti l'art. 28 del CCNL del 1998-2001, articolo tuttora vigente recita:<<“ *1 Ai dirigenti, all'atto della prima assunzione sono conferibili solo incarichi di natura professionale, ...omissis...3. Ai dirigenti, dopo cinque anni di attività, sono conferibili gli incarichi di direzione di struttura semplice ovvero di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo indicati nell'art. 27, comma 1 lett. b) e c).* **4. Gli incarichi di cui al comma 3 sono conferiti dall'azienda, a seguito di valutazione positiva ai sensi dell'art. 32, su proposta del responsabile della struttura di appartenenza, con atto scritto e motivato. Per quanto riguarda gli incarichi di direzione di struttura semplice essi sono conferiti nei limiti del numero stabilito nell'atto aziendale .** *Nell'attesa si considerano tali tutte le strutture alle quali anche provvisoriamente l'azienda riconosca le caratteristiche di cui all'art. 27 comma 7. ...omissis.... 6. Nel conferimento degli incarichi e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, le aziende tengono conto: a) delle valutazioni del collegio tecnico di cui all'art. 32; b) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare; c) dell'area e disciplina di appartenenza;d) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale; e) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate ai sensi dell'art. 32; f) del criterio della rotazione ove applicabile. g) che data l'equivalenza delle mansioni dirigenziali - non si applica l'art. 2103, comma 1, del C.C. 7. In caso di più candidati all'incarico da conferire, l'azienda procede sulla base di una rosa di idonei - selezionati secondo i criteri del comma 8 - dai direttori di dipartimento o dai responsabili di altre articolazioni interne interessati. 8. Le aziende - nel rispetto dei principi stabiliti nel comma 6 - formulano in via preventiva i criteri e le procedure per l'affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali. Tali modalità, prima della definitiva determinazione, sono oggetto di concertazione con le rappresentanze sindacali di cui all'art. 10, comma 2..”>>. Le procedure previste da questo articolo per l'affidamento degli incarichi non sarebbero state seguite dal nostro vertice aziendale, ciò in palese violazione delle norme contrattuali. Il contratto individua nel responsabile della UOC e del dipartimento per quanto di competenza il proponente l'incarico. Solo nell'ambito della contrattazione integrativa aziendale tra le OO.SS. della dirigenza medica si sarebbe potuto procedere alla modulazione di tali tipologie di incarico e all'individuazione di ulteriori criteri, ad Atto Aziendale pubblicato. Ma ciò, ad oggi, non è mai avvenuto. Così come non sarebbero state seguite le norme previste dall'art. 29 del CCNL 1998-2001. **Gli incarichi di direzione di struttura semplice sono conferiti nei limiti del numero stabilito nell'Atto Aziendale. Ma se l'Atto Aziendale non è ancora stato adottato, come si possono individuare tali strutture?** La direzione generale ha*

concertato con la Facoltà e la IV commissione della Facoltà i criteri e le procedure per l'affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali, **quando il CCNL della dirigenza medica prevede specificatamente che sia attivata la concertazione con le OO.SS. della dirigenza medica**. La nostra O.S. chiede l'immediata revoca dei criteri e delle procedure per l'affidamento degli incarichi dirigenziali concertati tra direzione generale, Facoltà e IV Commissione. **La nostra O.S. chiede che sia attivato immediatamente con la direzione generale dell'Azienda Policlinico Umberto I l'istituto della concertazione in merito alle procedure e ai criteri di individuazione e di conferimento degli incarichi organizzativi, in discussione ai punti dell'O.d.G. del C.d.F. di cui in oggetto, entro 48 ore dalla data di ricezione della nostra richiesta. Qualora la direzione generale nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, dott. Ubaldo Montaguti, disattendesse la nostra richiesta, ciò potrebbe prefigurare condotta antisindacale ex art. 28 della legge n. 300/70.**

18. **PRESUNTA VIOLAZIONE DEI CCNL DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA VIGENTI** L'art. 29 del CCNL 1998-2001, articolo ancora vigente recita: <<“1. Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferiti con le procedure previste dal DPR 484/1997, nel limite del numero stabilito dall'atto aziendale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 4 nel periodo transitorio. ...omissis...4. Le aziende formulano, in via preventiva, i criteri per il conferimento, la conferma e la revoca degli incarichi di cui al comma 1. Detti criteri, prima della definitiva determinazione sono oggetto di concertazione con le rappresentanze sindacali di cui all'art. 10, comma 2...omissis...”>>. **L'attribuzione degli incarichi di struttura complessa al personale dirigenziale medico ospedaliero non può avvenire su affidamento diretto da parte del Direttore Generale e del Preside. La direzione generale deve attivare le procedure per gli incarichi di struttura complessa previo avviso da pubblicare sulla G.U. come previsto dall'art. 15-ter del D.L.gs n. 502/92 e s.i.m. e dall'articolo del CCNL summenzionato. Qualora il Direttore Generale e il Preside dovessero attribuire incarichi di struttura complessa a personale medico ospedaliero senza aver seguito il dettato normativo, ciò potrebbe prefigurare la violazione degli artt. 323 e 328 c.p.? Gli incarichi di struttura complessa sono poi individuati nel limite del numero stabilito dall'Atto Aziendale. Ma se l'Azienda Policlinico Umberto I non ha ancora adottato l'Atto Aziendale, come può stabilire nuove strutture complesse o cancellare strutture complesse già esistenti? Con quali criteri? Con quali modalità? Con chi ha concertato le procedure?**
19. **PRESUNTA VIOLAZIONE DEI CCNL DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA VIGENTI** L'art. 25 del vigente CCNL della dirigenza medica e veterinaria recita sulla verifica e valutazione dei dirigenti: <<“...omissis... 2. Le aziende ed enti, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti autonomamente assunti in relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 2 del d.lgs. 286 del 1999, definiscono meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati e, per l'applicazione dell'art. 26, comma 2, anche dell'attività professionale svolta dai dirigenti, in relazione ai programmi e obiettivi da perseguire correlati alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente disponibili, stabilendo le modalità con le quali i processi di valutazione di cui al presente capo – affidati al Collegio tecnico ed al Nucleo di valutazione - si articolano e garantendo, in ogni caso, una seconda istanza di valutazione. A tal fine si rinvia, a titolo esemplificativo, all'allegato n. 5 del presente contratto...omissis... 5. Le aziende adottano preventivamente i criteri generali che informano i sistemi di valutazione delle attività professionali, delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti nonché dei relativi risultati di gestione nell'ambito dei meccanismi e sistemi di cui al comma 2, tenuto conto dell'art. 9 comma 1, lettera e). Tali criteri prima della definitiva adozione sono oggetto di

concertazione con i soggetti di cui all'art. 10, comma 2, del CCNL 8 giugno 2000. 6. Le procedure di valutazione del comma 4 devono essere improntate ai seguenti principi: a) trasparenza dei criteri usati, oggettività delle metodologie adottate ed obbligo di motivazione della valutazione espressa; b) informazione adeguata e partecipazione del valutato, anche attraverso la comunicazione ed il contraddittorio nella valutazione di I e II istanza; c) diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte del soggetto che, in prima istanza, effettua la proposta di valutazione sulla quale l'organismo di verifica è chiamato a pronunciarsi;...omissis....">>. La nostra O.S. non è a conoscenza dell'esistenza del Collegio tecnico e del Nucleo di Valutazione nella nostra Azienda. La nostra O.S. non ha concertato con la direzione generale dell'Azienda Policlinico Umberto I i criteri generali che informano i sistemi di valutazione delle attività professionali, delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti nonché dei relativi risultati di gestione, come invece previsto dal CCNL vigente. **La nostra O.S. chiede che sia attivato immediatamente con la direzione generale dell'Azienda Policlinico Umberto I l'istituto della concertazione in merito alle procedure e ai criteri generali che informano i sistemi di valutazione delle attività professionali, delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti nonché dei relativi risultati di gestione, entro 48 ore dalla data di ricezione della nostra diffida. Qualora la direzione generale nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, dott. Ubaldo Montaguti, disattendesse la nostra richiesta, ciò potrebbe prefigurare condotta antisindacale ex art. 28 della legge n. 300/70. La nostra O.S. chiede alla direzione generale che sia istituito immediatamente il Collegio Tecnico e il Nucleo di valutazione.**

20. In occasione dell'audizione del Preside prof. Luigi Frati, presso la Commissione Parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del SSN del 6 febbraio u.s. il Sen. Cesare Corsi ha chiesto come risulta a pag. 34 dello stenografico:<<"*Inoltre, vorrei sapere perché l'Azienda Policlinico Umberto I non ha ancora adottato l'atto aziendale, che è fondamentale all'interno della struttura. ...omissis... Come si immagina in mancanza di un atto aziendale, che possano essere date posizioni organizzative? Se così fosse, sarebbe un fatto grave; se noi verificassimo che in questo anno e mezzo sono state date posizioni organizzative senza l'atto aziendale, le conseguenze – non c'è bisogno che lo dica io – sapete quali potrebbero essere anche dal punto di vista della responsabilità....omissis"*>>. Il Preside ha risposto come risulta dallo stenografico a pag. 44:<<"*Quando ci sarà l'atto aziendale si potrà parlare di strutture in generale. Quelle che noi fissiamo sono le strutture complesse, come in qualsiasi accordo aziendale...omissis..."*>>. Quali sarebbero le strutture in generale che dovrebbero essere regolamentate dall'Atto Aziendale se non proprio le strutture complesse? La Commissione Parlamentare ha ribadito la necessità dell'Atto Aziendale come atto preliminare a qualsiasi processo di riorganizzazione. Qualora il Preside, prof. Frati, proponesse una nuova strutturazione, l'affidamento di incarichi dirigenziali in assenza degli atti propedeutici necessari previsti dalla legge ciò potrebbe costituire fattispecie delittuosa? L'art. 8 del vigente protocollo d'intesa Università La Sapienza Regione Lazio recita poi: <<"**art. 8 Parametri per l'identificazione, definizione e dimensionamento delle strutture assistenziali complesse...omissis... Seguendo la normativa indicata nel titolo e per assicurare criteri di essenzialità ed efficacia assistenziale per la definizione delle strutture assistenziali complesse l'atto aziendale dovrà seguire i criteri definiti dalle normative in vigore, in particolare relativi a: 1. numero di posti letto e/o di servizi diagnostici e terapeutici e/o di tecnologie assistenziali che insistono nell'unità; 2. numerosità e varietà di figure professionali impiegate; 3. volumi, composizione e complessità delle attività erogate negli ultimi tre anni; 4. indicatori di qualità e/o livelli di attività didattica e scientifica relativi alla specifica attività assistenziale svolta; 5. valore**

- strategico e/o innovativo del servizio prestato...omissis... L'atto aziendale disciplinerà anche l'articolazione funzionale delle strutture complesse e semplici secondo i criteri previsti nel precedente articolo riguardante le strutture complesse e semplici siano esse dotate o meno di posti letto.">>. Come si può proporre una nuova strutturazione mancando l'Atto Aziendale previsto dal protocollo d'intesa e dalle leggi vigenti? La nuova strutturazione è conforme a quanto stabilito dall'art. 8 del protocollo d'intesa? **Qualora non fosse conforme, ciò potrebbe costituire fattispecie delittuosa?**
21. **La nostra O.S. chiede di conoscere sulla base di quali parametri sono state giudicate le UOC, le UOD, le UOS i Programmi ecc. che verranno proposti nel C.d.F. del 5 giugno p.v. e sulla base di quali procedure e modalità si è valutato il personale assistenziale strutturato su ciascuna delle UOC. La nostra O.S. giudica estremamente singolare che alcune UOC siano state declassate in forza del fatto che il personale strutturato abbia firmato una opzione per altra UOC. Ma al momento della valutazione il personale era strutturato nella UOC declassata? Se sì, come si è potuto declassarla? Il Direttore Generale e il Preside sono a conoscenza delle norme sulla mobilità interna? Sono a conoscenza degli obblighi previsti per garantire la funzionalità di una struttura?**
 22. **Come articolerà l'Azienda l'indennità di posizione da pagare alle nuove figure dirigenziali? Chi ci assicura che il salario in godimento non subirà decurtazioni per chi non avrà incarichi? Certo la nostra O.S. non accetterà mai che gli stipendi siano decurtati ai dipendenti per pagare questo nuovo assetto organizzativo. Quanto costerà il nuovo assetto organizzativo? Ma che fine farà il personale che lavora nei primariati cancellati? Sarà messo in esubero? Sarà messo in mobilità? Quale sarà il piano di rientro degli esuberanti? Dove troverà il Direttore Generale i soldi per pagare tutte queste nuove figure? Se non può ampliare il fondo di posizione come pagherà? La nostra O.S. ribadisce nuovamente il concetto che nessuno provi a toccare i salari dei dipendenti riducendoli.**
 23. **La nostra O.S. ad oggi non ha avuto alcuna rassicurazione scritta in merito al fatto che i livelli stipendiali in godimento non saranno intaccati da questo nuovo assetto aziendale. Si chiede nuovamente un impegno scritto da parte del direttore generale dell'Azienda Policlinico Umberto I, dott. Montaguti, e da parte del Preside, prof. Luigi Frati, che i livelli stipendiali in godimento non subiranno riduzioni.**
 24. Il 12 febbraio 2008 con lettera prot. 5045 il direttore generale dott. Montaguti scrive:-- "*Con deliberazione n. 452...omissis.. Con deliberazione n. 456..... omissis....Con deliberazione n. 458...omissis.. Le deliberazioni sopra citate tutte assunte a stralcio ed anticipazione organica e funzionale dell'Atto Aziendale e in particolare la deliberazione n. 459/2007 non sono ad oggi esecutive.*"--. **Se le delibere non sono esecutive, cosa verrà discusso nel C.d.F. del 5 giugno p.v.?**
 25. Navigando casualmente su internet l'O.S. scrivente ha reperito sul sito web dell'Azienda Policlinico Umberto I alcuni incarichi di consulenza conferiti dall'attuale amministrazione. Tra questi, la nostra O.S. intende evidenziare l'incarico di consulenza del dott. Giuseppe Ricciarelli attribuito con Deliberazione n. 165 del 08.11.2005. La ragione dell'incarico è anche attualmente: <<"Attività di supporto giuridico e tecnico amministrativo afferente alla predisposizione, adozione e attuazione dell'Atto Aziendale nonché di provvedimenti connessi e conseguenti afferenti alla riorganizzazione amministrativa dell'Azienda">>. Tale incarico è stato prorogato con delibera n. 511 del 5 ottobre 2006 e con delibera n. 567 del 18 ottobre 2007, per un importo complessivo di euro 244.000,00 dall'inizio dell'incarico. E' stato adottato dall'Azienda l'Atto Aziendale? Ma tra gli obiettivi del Direttore Generale dott. Montaguti, non c'era anche la redazione dell'Atto aziendale?

Tanto premesso la FIALS come sopra rappresentata

INVITA

Le SS.LL., ciascuna per quanto di competenza, ad adottare l'Atto Aziendale dopo le necessarie procedure di concertazione e consultazione con la scrivente O.S. senza più frapporte indugio, atto necessario per l'individuazione dei criteri per le attribuzioni degli incarichi e per l'individuazione dei destinatari degli stessi. La nostra O.S. INVITA le SS.LL., ciascuna per quanto di competenza, altresì a: A) attivare immediatamente quanto previsto dall'art. 4 del vigente CCNL della dirigenza medica; B) interrompere qualsiasi attività in contrasto con le norme contrattuali o di legge; C) non assumere alcun atto che possa comportare una decurtazione economica dei livelli stipendiali in godimento; D) non procedere alla rimodulazione degli incarichi dirigenziali e all'attribuzione dei programmi senza aver prima redatto l'Atto Aziendale e proceduto all'attivazione degli istituti contrattuali previsti di informativa, consultazione, concertazione; E) individuare le strutture e i relativi incarichi all'interno dell'Atto Aziendale; F) rispondere ai quesiti posti e a fornire la necessaria documentazione inerente i criteri adottati in forza dei quali si starebbe procedendo all'affidamento di nuovi incarichi dirigenziali indicando anche i soggetti che hanno collaborato alla predisposizione del documento e i responsabili del procedimento; G) fornire copia di tutti gli atti sulla scorta dei quali è stata compiuta l'istruttoria che ha portato alla soppressione di alcune UOC e indicare i responsabili del procedimento; H) fornire copia di tutti gli atti precedenti e propedeutici sulla base dei quali si baserebbe l'istruttoria per la conferma delle UOC esistenti e indicare i responsabili del procedimento; I) attivare l'istituto della concertazione entro 48 ore dal ricevimento della presente come richiesto ai punti precedenti della presente diffida; J) fornire copia di tutti gli atti sulla scorta dei quali è stata compiuta l'istruttoria che ha portato alla proposizione delle nuove UOS, delle nuove UOS a valenza dipartimentale, delle Unità a Programma, a fornire la necessaria documentazione inerente i criteri e le modalità adottati e indicare i responsabili del procedimento;

E DIFFIDA

L'Azienda predetta, in persona del Direttore Generale pro tempore, dott. Ubaldo Montaguti, e il Preside della I facoltà di Medicina prof. Luigi Frati, ciascuno per quanto di competenza, che a tanto non ottemperando entro i termini previsti di legge dal ricevimento della presente la nostra O.S. adirà le competenti autorità giudiziarie per la palese condotta antisindacale posta in essere dall'Azienda stessa ex art. 28 della legge n. 300/70 per la tutela dei propri iscritti e per il ristoro dei danni subiti e si procederà alla segnalazione alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti per i conseguenti eventuali profili di responsabilità contabile nonché alla competente Procura della Repubblica per gli eventuali profili di reato individuabili.

Salvis juribus,
Roma, 03.06.2008

Il Responsabile Aziendale FIALS Medici Universitari
dott. Antonio Sili Scavalli